



**Raffaele Granata**

(*associate professor* di Diritto canonico  
nell'Università Popolare degli Studi di Milano)

**La Disciplina del Clero nella Chiesa d'Inghilterra  
tra fondamenti storici e sviluppi normativi \***

*The Discipline of the Clergy in the Church of England  
between historical foundations and regulatory developments \**

**ABSTRACT:** This article examines the disciplinary system of the clergy in the Church of England through the lens of the relationship between ecclesiastical jurisdiction and state authority. Starting from the medieval development of ecclesiastical courts, the study highlights the structural tensions between spiritual and secular power that have shaped the English legal system. Particular attention is paid to the Royal Supremacy as a turning point in the reorganization of ecclesiastical jurisdiction. The analysis then focuses on the modern normative framework, from the Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963 to the Clergy Discipline Measure 2003, with reference to the recent Clergy Conduct Measure 2025. The article argues that the progressive secularization of religious offences reflects an advanced transformation of ecclesiastical jurisdiction, increasingly influenced by principles and mechanisms of state law, raising broader questions about the future of confessional jurisdictions.

**ABSTRACT:** Il contributo analizza la disciplina del clero nella Chiesa d'Inghilterra alla luce del rapporto tra giurisdizione ecclesiastica e potere statale. A partire dallo sviluppo medievale dei tribunali ecclesiastici, lo studio evidenzia le tensioni strutturali tra autorità spirituale e secolare che hanno inciso sul sistema giuridico inglese, soffermandosi sulla *Royal Supremacy* quale momento decisivo di riorganizzazione della giurisdizione ecclesiastica. L'analisi prende quindi in esame l'evoluzione normativa moderna, dalla

---

\* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

Il contributo costituisce la versione ampliata nel testo e nelle note della comunicazione dal titolo "*Gli effetti delle decisioni secolari sulla disciplina del clero anglicano: indizi di secolarizzazione*" tenuta al XVIII Congresso Internazionale, sul tema "*Dignità umana e diritti dei fedeli*", promosso dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo* e dal *Pontificio Istituto Superior de Direyto Canônico*, presso il *Centro de Estudios de Sumaré* (Rio de Janeiro, 22-27 settembre 2025).

© The Author(s)

Submitted: 27.01.2026 – Approved: 05.03.2026 – Published: 30.03.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/31291>



*Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963* alla *Clergy Discipline Measure 2003*, con riferimento alla recente *Clergy Conduct Measure 2025*. Si sostiene che la progressiva secolarizzazione delle *religious offences* esprima una trasformazione avanzata della giurisdizione ecclesiastica, sempre più modellata su categorie e strumenti del diritto statale.

PAROLE-CHIAVE: Ecclesiastical jurisdiction, Church of England, Royal Supremacy, Clergy discipline, Secularization of religious offences. Giurisdizione ecclesiastica, Chiesa d'Inghilterra, *Royal Supremacy*, Disciplina del clero, Secolarizzazione delle *religious offences*.

SOMMARIO: 1. La disciplina del clero nella Chiesa d'Inghilterra: quadro normativo e coordinate sistematiche - 2. Giurisdizione ecclesiastica e potere secolare nell'Inghilterra medievale - 3. La *Royal Supremacy* e la riorganizzazione della giurisdizione ecclesiastica - 4. La Disciplina del Clero anglicano nella *Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963* - 5. La Disciplina del Clero anglicano nella *Clergy Discipline Measure 2003* - 6. La secolarizzazione delle *religious offences*: considerazioni conclusive.

## 1 - La disciplina del clero nella Chiesa d'Inghilterra: quadro normativo e coordinate sistematiche

Il Sinodo generale della Chiesa d'Inghilterra<sup>1</sup>, con voto del 13 febbraio 2025, ha approvato la *Clergy Conduct Measure 2025*<sup>2</sup>, che ha riformato il previgente sistema disciplinare del clero anglicano rappresentato dalla *Clergy Discipline Measure 2003*<sup>3</sup>, ritenuta inadeguata ad affrontare in modo efficace le ipotesi di cattiva condotta ecclesiastica<sup>4</sup>. La *Clergy Conduct Measure 2025* ha richiesto il consenso maggioritario dei

---

<sup>1</sup> Il *General Synod of the Church of England* rappresenta la massima espressione della sinodalità anglicana in quanto vertice degli organismi assembleari a cui, dalla seconda metà del ventesimo secolo, è affidato il governo della Chiesa d'Inghilterra. R. GRANATA, *L'evoluzione storico-giuridica del Sinodo diocesano nella Chiesa d'Inghilterra*, in *Verbum simplex. Scritti in memoria di Mons. Pietro De Felice*, a cura di S. MARRAMA, R. SANTORO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 90-91.

<sup>2</sup> Il testo della misura è consultabile su: <https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2025-01/gc-2311b-clergy-conduct-measure.pdf>.

<sup>3</sup> Cfr. *Clergy Discipline Measure 2003* (<https://www.legislation.gov.uk/ukcm/2003/3/contents>).

<sup>4</sup> Le criticità della *Clergy Discipline Measure 2003* sono sinteticamente esposte da R. BAUDON, *Reformation the Clergy Discipline Measure 2003 in Light of Parties' Right to a Fair Trial*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 22/3 (2020), pp. 328-342.



componenti delle *houses* di cui il Sinodo generale si compone (*House of Bishops, House of Clergy, House of Laity*)<sup>5</sup>, che ordinariamente si manifesta con votazione comune ma su richiesta di almeno venticinque membri può essere conseguito distintamente, essendo comunque necessario per la validazione finale del voto ottenere la maggioranza in ciascuna camera<sup>6</sup>.

Questa scelta non ha però consentito l'entrata in vigore della *measure* essendo necessaria, secondo il sistema di *dual recognition* tra autorità ecclesiastica e ordinamento statale, la conferma dell'*Ecclesiastical Committee* del Parlamento di Westminster, tuttora mancante<sup>7</sup>.

Tale passaggio, previsto dal *Church of England Assembly (Powers) Act 1919*<sup>8</sup>, consente all'organo legislativo supremo del Regno Unito di

---

<sup>5</sup> Cfr. R. GRANATA, *La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 19 del 2022, p. 72.

<sup>6</sup> C. PODMORE, *The History and Principles of Synodical Government in the Church of England*, in *Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in New Contact*. International colloquium Bruges 2003, a cura di A. MELLONI, S. SCATENA, Lit Verlag, Münster, 2005, pp. 226-227.

<sup>7</sup> Infatti, D. POCKLINGTON, "Clergy Conduct Measure - Back to Synod?", in *Law & Religion UK*, 1 novembre 2025 (<https://lawandreligionuk.com/2025/11/01/clergy-conduct-measure-back-to-synod/>), informa che "There was a private meeting of the Ecclesiastical Committee (Joint Committee) on 21 October 2025 to discuss the Measure. As the Church Times went to press on Wednesday, in "Clergy conduct batted back to General Synod", it reported that the Measure had been rejected as "not expedient", on the basis, primarily, of concerns about the default expectation in the CCM that tribunal hearings would be held in private. The expectation now is for the joint Committee to send the draft Clergy Conduct Measure (CCM) back to the General Synod for further consideration rather than approve its passage into law. The publication of a report confirming the parliamentary decision and setting out the reasons behind it is expected to be published next week".

<sup>8</sup> Cfr. *Church of England Assembly (Powers) Act 1919* (<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/9-10/76/contents>), Section 1 (1). In realtà, fino all'entrata in vigore del cennato provvedimento, il *British Parliament* deteneva il potere esclusivo di produzione legislativa anche su questioni afferenti alla disciplina ecclesiastica e religiosa, poi devoluto alla Chiesa d'Inghilterra mediante il riconoscimento alla *National Assembly* del potere di presentare *measures*. Cfr. R. GRANATA, *Libertà religiosa e pluralismo anglicano: le premesse per un "inclusivismo sinodale"*, in *Pluralismo confessionale e dinamiche interculturali. Le 'best practices' per una società inclusiva*, a cura di A. FUCCILLO, P. PALUMBO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 938-939. Allo stesso tempo è utile ricordare che "con l'approvazione nel 1969 della *Synodical Government Measure*, il Parlamento trasferì alla *National Assembly* - da questo momento *General Synod of the Church of England* - anche il potere di emanare *Canons*,



esprimere un giudizio di compatibilità tra la legislazione ecclesiastica e l'ordinamento civile dello Stato<sup>9</sup>. Pertanto, la misura entrerà a far parte della *Statute Law of England*<sup>10</sup> soltanto se considerata utile per la vita della Chiesa, previa approvazione parlamentare e *Royal Assent*<sup>11</sup>.

Il presente studio si concentrerà quindi sulla disciplina del clero anglicano in una prospettiva *de iure condito*, senza tralasciare i riferimenti alla giurisdizione ecclesiastica penale sviluppatasi sull'isola di Albione<sup>12</sup> in epoca medievale, e al recente processo di secolarizzazione delle *religious offences*. Quest'ultimo aspetto rappresenta, a mio avviso, la fase contemporanea della Riforma anglicana attraverso la quale Enrico VIII Tudor, assumendo il titolo di *Suprem Head of The Church of England*<sup>13</sup>, ha

---

precedentemente riservato alle Assemblee sinodali di *Canterbury* e di *York*". Cfr. **R. GRANATA**, *Il Sinodo generale nella Chiesa d'Inghilterra*, in *Consultare e consigliare nella Chiesa*. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, a cura di P. GHERRI, LUP, Città del Vaticano, 2018, p. 272.

<sup>9</sup> **R. GRANATA**, *L'Episcopato femminile nella Chiesa d'Inghilterra e la diaspora pananglicana*, in *Sapere Giuridico*, 1 (2024), p. 115.

<sup>10</sup> Cfr. **E. KEMP**, *Fede, ordine e strutture nell'Anglicanesimo contemporaneo*, in *L'anglicanesimo. Dalla Chiesa d'Inghilterra alla Comunione Anglicana*, a cura di C. ALZATI, Marietti, Genova, 1992, p. 245, nota 4.

<sup>11</sup> Il *Royal Assent* (assenso reale o beneplacito reale) è l'approvazione formale e finale che un monarca concede a una proposta di legge approvata dal Parlamento. Solo in questo caso il *Bill* diventa *Act of Parliament* entrando immediatamente in vigore se non diversamente specificato nel testo medesimo. Cfr. **G. ROWELL**, *An Historical Perspective on Doctrine and Discipline in the Church of England*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 8/36 (2005), pp. 41-59.

<sup>12</sup> "Antico nome della Gran Bretagna attestato dal VI secolo a.C., poi soppiantato da Britannia (IV sec. a.C.). La sua origine risale alle storie e ai miti del Sacro Graal. *Albion* è una delle figlie di un Re greco che si rifiuta di sposare il marito promesso, uccidendolo. Per questo viene condannata a morte e lasciata su una nave in balia delle onde. Trascinata per tutto il Mediterraneo, approdò sulle coste dell'Inghilterra che presero quindi il nome dell'esule dignitaria. Secondo una differente ricostruzione Albion è un gigante, figlio di Poseidone, che sconfisse i Re Samotieani, regnanti in Inghilterra, sostituendosi a loro nel governo dell'Isola, chiamata da quel momento Albion". Cfr. **R. GRANATA**, *La Comunione anglicana e il dialogo interreligioso*, in *Rivista di Letteratura e di Storia Ecclesiastica*, 2 (2024), p. 99, nota 2.

<sup>13</sup> È bene precisare che Enrico VIII assunse il titolo di "Capo supremo della Chiesa d'Inghilterra" fin dall'approvazione del *Supremacy Act* del 1531, sia pure con la clausola *in quantum per Christi legem licet*, poi scomparsa nel testo dell'Atto di Supremazia del 1534, la cui approvazione parlamentare segna storicamente la maggiore distanza tra la Corona inglese e la Chiesa di Roma poiché con tale provvedimento vennero attribuiti "al sovrano sulla Chiesa d'Inghilterra i diritti di cui prima godeva il sommo pontefice". Cfr. **G. MARTINA**, *L'età della Riforma*, in *Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni*,



assoggettato il potere ecclesiastico a quello secolare, unendo nella figura del monarca 'la Spada e il Pastorale'<sup>14</sup>.

## 2 - Giurisdizione ecclesiastica e potere secolare nell'Inghilterra medievale

Durante il periodo anglosassone, che va dalla fine della dominazione romana in Britannia, intorno al quinto secolo, fino alla conquista normanna del 1066, l'Inghilterra era territorialmente divisa in tre tipi di distretti amministrativi: il villaggio (*thun o vill o township*), la centena (*hundred*) e la contea (*shire*) che venivano sottoposti, in un preludio di sinodalità, al controllo di corrispondenti assemblee locali munite del generale potere di risoluzione delle controversie quotidiane<sup>15</sup>. Tuttavia, tra il decimo e l'undicesimo secolo, l'amministrazione della giustizia in queste circoscrizioni venne riservata a vere e proprie corti feudali<sup>16</sup>, le *county courts*<sup>17</sup> e le *hundred courts*<sup>18</sup>, rispettivamente istituite nelle città

---

Morcelliana, Brescia, 1993, vol. I, pp. 159 e 162. Invece con il nuovo *Supremacy Act* del 1559, licenziato regnando Elisabetta I, meno radicale dei precedenti, il titolo regio di *supreme Head of the Church of England* muta in *supreme Governor of the Church of England*. É.G. LÉONARD, *Il consolidamento*, in *Storia del Protestantismo*, il Saggiatore, Milano, 1971, vol. II, p. 96.

<sup>14</sup> "Infatti, la *Church of England* ha riprodotto fin dalle sue origini i caratteri tipici della Chiesa nazionale, plasticamente raffigurati nel *Leviathan* di Thomas Hobbes, in cui il potere statale e quello ecclesiastico coincidono". Cfr. R. GRANATA, *La rilevanza storica della Chiesa anglicana di Napoli nell'esperienza confessionale preunitaria ed i suoi risvolti nella recente legislazione pattizia. Brevi cenni*, in *Rivista di Letteratura e di Storia Ecclesiastica*, 1 (2024), p. 182.

<sup>15</sup> F. CAPONNETTO, *Manuale di diritto comparato. Le fonti normative*, CEDAM, Milano, 2022, p. 148.

<sup>16</sup> Ad avviso di A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Giuffrè, Milano, 1982, vol. I, p. 492, si trattava di "tribunali collegiali di tradizione popolare, in cui consessi di liberi possidenti e di notabili, non professionisti, amministravano la giustizia in base alle consuetudini del luogo o della regione (*customs*)".

<sup>17</sup> Le *county courts* erano presiedute congiuntamente dal vescovo e dal signore della contea (*alderman*), coadiuvati da funzionari secolari di nomina regia (*sheriff of the county*) impegnati nell'esecuzione delle sentenze e nella supervisione dell'operato dei tribunali inferiori. Cfr. A.H. FRAZER LEFROY, *The anglo-saxon period of English law* (I pt.), in *Yale Law Journal*, 4 (1917), pp. 296-297.

<sup>18</sup> Le *handred courts* erano composte da un laico, delegato cittadino (*steward*), dall'arcidiacono e da un ufficiale designato dalla Corona (*officer*). Cfr. F.J. STIMSON,



capoluogo di contea e nei vari distretti o villaggi, che giudicavano tanto *in temporalibus* quanto *in spiritualibus*<sup>19</sup>.

In particolare, i giudizi ecclesiastici riguardavano i casi di “eresia, stregoneria, riscossione delle decime; spergiuro; sacrilegio; questioni matrimoniali; disobbedienza ai parroci; ecc.”<sup>20</sup> e venivano definiti con sentenze inappellabili, salvo il diritto delle parti (ecclesiastici e laici) di rivolgersi direttamente al Re in caso di denegata giustizia per corruzione dei membri della corte giudicatrice<sup>21</sup>.

Attraverso queste decisioni trovavano applicazione una serie di sanzioni: in particolare la pena capitale e la scomunica per i crimini più gravi, e le punizioni fisiche o le ammende per le infrazioni minori<sup>22</sup>, contemplate da un insieme di leggi ecclesiastiche carolingie e di consuetudini della Chiesa locale che costituivano il cosiddetto *vernacular church law*<sup>23</sup>.

Tale ultima circostanza testimonia la prevalenza in seno ai tribunali anglosassoni della componente ecclesiastica su quella secolare, e allo stesso tempo anticipa l’inevitabile influsso del diritto canonico sul costituendo *common law*<sup>24</sup> e sull’attuale modello giuridico inglese di cui lo *ius ecclesiae* costituisce, unitamente al diritto romano (*roman law*) e al diritto mercantile (*mercantil law*), una fonte storica (*historical sources*) in grado di offrire al giudice un supporto decisionale in quanto dotato di forza persuasiva (*persuasive sources*)<sup>25</sup>.

Al fine di eliminare le storture che a giudizio della Corona caratterizzavano il sistema delle corti britanniche appena descritto,

---

*Glossary of Technical Terms, Phrases, and Maxims of the Common Law*, Little, Brown and Company, Boston, 1881, p. 82.

<sup>19</sup> Cfr. **W. BLACKSTONE**, *Commentaries On The Laws of England. A facsimile of the first edition of 1765-1769*, The University of Chicago Press, Chicago, 1979, vol. III, p. 165.

<sup>20</sup> Cfr. **L. CAPRARA**, *I tribunali ecclesiastici nell’Inghilterra medievale*, in *Diritto e Religioni*, 2 (2022), p. 247.

<sup>21</sup> **F. ZINKEISEN**, *The Anglo-Saxon Courts of Law*, in *Political Science Quarterly*, 1 (1895), pp. 134-135.

<sup>22</sup> Cfr. **A.H. FRAZER LEFROY**, *The Anglo-Saxon Period of English law* (II pt.), in *Yale Law Journal*, 5 (1917), p. 388 e 390.

<sup>23</sup> Cfr. **R.H. HELMHOLZ**, *The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640s*, in *The Oxford History of the Laws of England*, Oxford University Press, Oxford, 2004, vol. I, p. 37.

<sup>24</sup> Cfr. **U. MATTEI**, *Il modello di common law*, Giappichelli, Torino, 2014, 4<sup>a</sup> ed., p. 41.

<sup>25</sup> Cfr. **L. MEZZETTI**, *Tradizioni giuridiche e fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 234.



Guglielmo il Conquistatore, Duca di Normandia e primo re normanno d'Inghilterra<sup>26</sup>, licenziò una radicale riforma giudiziaria con la quale venne distinta la giurisdizione del Trono da quella dell'Altare mediante la creazione di autonomi tribunali ecclesiastici (*Ordinary Ecclesiastical Courts*)<sup>27</sup>, istituiti apparentemente per ripagare Gregorio VII del sostegno offertogli nella conquista dell'Inghilterra<sup>28</sup>.

Nello specifico, la giustizia ecclesiastica era organizzata secondo uno schema piramidale che vedeva al suo vertice il Romano pontefice, il quale esercitava il *dicere ius* personalmente (*Papal audience courts*) o attraverso delegati inviati oltre Manica (*Papal Judges delegates*), e gerarchicamente sottoposte le due corti arcivescovili (*Provincial Courts of the Archbishop*) di Canterbury (*Court of Arches*) e di York (*Chancery Court of York*), i tribunali vescovili (*Consistory Court*) e quelli arcidiaconali (*Archdeacon's Court*)<sup>29</sup>. In queste aule di giustizia trovava applicazione il diritto canonico classico o *pre-Reformation canon law*, rappresentato dal *Corpus Iuris Canonici*, dai decreti dei Sinodi nazionali e provinciali, nonché dalle epistole, bolle e decretali pontificie<sup>30</sup>.

La competenza dei nuovi tribunali ecclesiastici interessava un'area molto ampia tanto da comprendere le

---

<sup>26</sup> A tale proposito, ricorda **G. SLOCOMBE**, *Guglielmo il Conquistatore*, traduzione italiana di M. SAVORELLI, OAKS Editrice, Sesto San Giovanni, 2019, p. 241, che "il Conquistatore fu incoronato il giorno di Natale del 1066 nella nuova abbazia di Westminster".

<sup>27</sup> Precisamente, la costituzione di corti ecclesiastiche distinte da quelle laiche (*Lay courts*), sottoposte alla monarchia, avvenne con un'ordinanza del 1072 nella quale Guglielmo I delimitò, anche se con incerti confini, gli ambiti giurisdizionali dei tribunali spirituali da questo momento presenti in Inghilterra. Cfr. **A. REPPY**, *The Ordinance of William the Conqueror (1072). Its Implications in the Modern Law of Succession*, Oceana Publications, New York, 1954.

<sup>28</sup> Questa decisione, a giudizio di **R. GRANATA**, *La Riforma protestante tra istanze di rinnovamento e movimenti ereticali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2021, p. 40, rientra nel generale "processo di rinascenza ecclesiastica, che coinvolse la Chiesa d'Occidente a partire dal secolo XI", con il quale Gregorio VII "intese sottrarre il Papato al controllo imperiale ed assicurare un rinnovamento morale e costituzionale delle strutture ecclesiastiche".

<sup>29</sup> Cfr. **A. HAMILTON THOMPSON**, *The English clergy and their organization in the later Middle Ages*, Clarendon Press, Oxford, 1947, p. 227 ss.

<sup>30</sup> Cfr. **R. GRANATA**, *Dalle corti ecclesiastiche ai tribunali secolari: gli effetti della Riforma protestante sulla giurisdizione matrimoniale e l'anomalia anglicana*, in *Cammino Diritto*, Rivista telematica (<https://rivista.camminodiritto.it>), 14 settembre 2022, p. 2.



“questioni in materia di fede e morale, per le quali non si distingueva tra chierici e laici, fedeli e infedeli, saraceni ed ebrei. La Chiesa così puniva, tra l’altro, non solo l’eresia, la bestemmia e l’incontinenza, ma anche l’ubriachezza, l’incesto, l’ingiuria, la diffamazione e l’usura: tutti fatti, questi, che rilevavano ai suoi occhi come «peccati»”<sup>31</sup>

e pertanto prevedevano la sanzione spirituale della scomunica che

“in teoria era una pena appropriata solamente alle offese più gravi contro le norme canoniche; in pratica era quella solitamente più in uso nelle *Church Courts* a causa di una disposizione della già citata *Conqueror’s Ordinance* con cui erano state separate le giurisdizioni”<sup>32</sup>.

Proprio per queste ragioni, le aspettative della novella normanna non hanno trovato concreta applicazione poiché l’aver assegnato alle corti ecclesiastiche una indefinita competenza sulle questioni coinvolgenti la *salus animarum* aveva prodotto come risultato immediato “l’attrazione alla competenza della Chiesa, ‘*ratione peccati*’ o ‘*ratione scandali*’, praticamente d’ogni rapporto sociale”<sup>33</sup>, radicalizzando così l’annoso conflitto tra *lay courts* ed *ecclesiastical courts*<sup>34</sup>, ancora per secoli risolto a favore di queste ultime che si lasciavano preferire anche in ragione di una maggiore convenienza pratica ed economica<sup>35</sup>.

Le ragioni dell’avversione regia per le *christian courts* non vanno però ricondotte unicamente alla loro interferenza contingente nella giurisdizione statale, ma più autenticamente nell’insostenibile ingerenza della Chiesa cattolica nei *british state affairs*, che trovava attuazione attraverso la descritta giurisdizione pontificia. Per ovviare a tale stato di

---

<sup>31</sup> Cfr. G. CRISCUOLI, M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Giuffrè, Milano, 2016, 4<sup>a</sup> ed., p. 114.

<sup>32</sup> Cfr. M. FERRANTE, *L’apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 62.

<sup>33</sup> Cfr. P. BELLINI, *Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento giuridico canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 67 (1957), p. 121 ss.

<sup>34</sup> Anche se, ad avviso di J. MARTINEZ-TORRON, *Derecho Angloamericano y Derecho canónico. Las raíces canónicas de la «common law»*, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1991, p. 60, “*Las relaciones, sin anbargo, no eran sólo conflictuales. Junto a ello se daban áreas de cooperación entre poder secular y poder espiritual*”.

<sup>35</sup> C. DONAHUE jr, *Relationships among roman law, common law, and modern civil law: ius commune, canon law, and common law in England*, in *Tulane Law Review*, 66 (1992), p. 1745 ss.



cose Enrico II, che elargì all'Inghilterra un'importante riforma giuridica<sup>36</sup>, con la quale il capostipite della dinastia dei Plantageneti intese superare il particolarismo delle corti locali accentrando la giurisdizione della *curia regis*<sup>37</sup>, limitò innanzitutto la competenza dei tribunali ecclesiastici<sup>38</sup>.

In particolare, con l'approvazione delle *Consitutions of Clarendon* del 1164 vennero devolute alle corti secolari una serie di controversie originariamente affidate alla giustizia religiosa (artt. 1, 3 e 15) e contestualmente soppressa<sup>39</sup>, per i giudizi residui, la facoltà di appellare direttamente al Pontefice (art. 8)<sup>40</sup>, che verrà sanzionata in modo ulteriormente restrittivo dagli *Statutes of Praemunire* del 1353 (*first*) e del 1393 (*second*)<sup>41</sup>. In questa prospettiva si colloca anche l'introduzione del sistema dei *writs of prohibition*, "formalmente un ordine con cui il sovrano disponeva che un suo funzionario rendesse giustizia su un caso

---

<sup>36</sup> M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 340-348.

<sup>37</sup> G.M. TREVELYAN, *Storia d'Inghilterra*, Garzanti, Milano, 1973, vol. I, pp. 148-151.

<sup>38</sup> Più precisamente Enrico II - definito da G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, *Diritto costituzionale italiano e comparato*, Monduzzi, Bologna, 1997, p. 191, "il Giustiniano inglese" - pose le basi di una politica ecclesiastica successivamente ereditata da Enrico VIII. Quest'ultimo, secondo R.H. BAINTON, *La Riforma protestante*, traduzione italiana di F. LO BUE, Einaudi, Torino, 2000, p. 178, diede vita a una Chiesa nazionale la cui analogia più piena si ritrova proprio nel "cesaropapismo di Giustiniano: un sistema tipicamente ortodosso, in cui la coesistenza del potere civile e di quello ecclesiastico si risolveva in una distinzione di sfere di competenza che lasciava tutte le manifestazioni della vita «attiva» sotto il controllo dell'autorità imperiale".

<sup>39</sup> Tale possibilità venne transitoriamente reintrodotta con il *Compromise of Avranches* del 1172. Cfr. E.F. CHURCHILL, *The dispensing power of the crown in ecclesiastical affairs*, in *Law Quarterly Review*, 38 (1922), p. 297 ss.

<sup>40</sup> Con le *Consitutions of Clarendon*, ricorda A. TORRE, *Dalla Corona alle Corti: Magna Carta e common law*, in *Magna Carta e Rule of Law nell'ordinamento inglese*, a cura di A. TORRE, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 121-122, nota 49, «Enrico II intendeva ridimensionare il potere delle Corti ecclesiastiche in campo soprattutto penale, e segnatamente nel caso dei cd. "criminous clerks" ovvero dei membri del clero secolare o degli ordini religiosi che, essendosi macchiati di delitti spesso gravi, erano sottratti alla giurisdizione del re o puniti con sanzioni lievi; questa politica giudiziaria del Plantageneto condusse, infine, al noto episodio dell'assassinio dell'Arcivescovo di Canterbury Thomas Beckett».

<sup>41</sup> Per il testo delle *Consitutions of Clarendon* e degli *Statutes of Praeminure* si rinvia a H. GEE, W.J. HARDY, *Documents Illustrative of English Church History. Compiled from original sources*, 3ª ed., Macmillan & Co, London, 1914, rispettivamente pp. 68-73, pp. 103-108 e pp. 122-125.



determinato<sup>42</sup>, attraverso cui venne ulteriormente impoverito il novero di controversie affidate alle *Curiae Christianitatis*<sup>43</sup> ma non definita la *querelle* tra la giurisdizioni confessionale e quella secolare<sup>44</sup>, che verrà definitivamente risolta in favore di quest'ultima solo con la legislazione promulgata nell'era Tudor<sup>45</sup>.

### 3 - La *Royal Supremacy* e la riorganizzazione della giurisdizione ecclesiastica

La Chiesa d'Inghilterra, nata dalla volontà di Enrico VIII Tudor di separarsi da Roma per reagire al rifiuto dell'allora pontefice Clemente VII di autorizzare le sue nozze con Anna Bolena<sup>46</sup>, riproduce con caratteristiche irripetibili lo schema della Chiesa territoriale di Stato<sup>47</sup>,

---

<sup>42</sup> Cfr. M. TARUFFO, voce *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, UTET, Torino, 1990, vol. VI, p. 325.

<sup>43</sup> Cfr. E. JENKS, *The prerogative writs in English law*, in *Yale Law Journal*, 6 (1923), p. 528.

<sup>44</sup> Cfr. R.H. HELMHOLZ, *The Writ of Prohibition to Court Christian before 1500*, in *Mediaeval Studies*, 43 (1981), p. 298.

<sup>45</sup> R. HOULBROOKE, *The Decline of Ecclesiastical Jurisdiction under the Tudor*, in *Continuity and change. Personnel and Administration of the Church of England 1500-1642*, a cura di R. O'DAY, F. HEAL, Leicester University Press, Leicester, 1976, p. 239 ss.

<sup>46</sup> Cfr. R. GRANATA, *Riforma protestante ed ecclesiologia cristiana: il modello di «governo» della Chiesa anglicana*, in *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. D'ARIENZO, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, vol. II, p. 1185. Allo stesso tempo appare doveroso ribadire la natura politica della allodossia enriciana che rinviene il suo motore preminente nella necessità di creare "un regno inglese autonomo, libero da qualsiasi ingerenza straniera e in grado di divenire un soggetto di primo piano nella storia europea di quegli anni" (cfr. C. CIANITTO, *La proposta di riforma della legge matrimoniale in Inghilterra e Galles. Una sfida multicultural*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2 (2021), p. 406), e segnatamente di realizzare il "trionfo dello stato nazionale sovrano sulla chiesa d'Inghilterra" (cfr. *La riforma 1520-1559*, a cura di G.R. ELTON, in *Storia del mondo moderno*, Garzanti, Milano, 1967, vol. II, p. 310). Del medesimo avviso M. FERRANTE, *Due matrimoni alle origini dello scisma anglicano?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2018, p. 1, secondo il quale è "possibile concludere [...] che non furono, romanticamente, la passione e due matrimoni (a torto) dichiarati nulli alla base dello scisma anglicano, bensì la solita vecchia ragion di Stato".

<sup>47</sup> Tale fenomeno da A. FERRARI, *Il diritto delle Chiese evangeliche*, in *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, a cura di S. FERRARI, A. NERI, Eupress FTL, Lugano, 2007, pp. 121-122, viene definito "giurisdizionalismo protestante, vale a dire [...] quell'orientamento che lascia al sovrano il compito di regolare l'organizzazione ecclesiastica".



venendo “organizzata nell’ambito di un dinastico sistema marcatamente cesaropapista”<sup>48</sup>. Infatti, in tale modello ecclesiologico il *Supreme Head of The Church of England*, dal 1559 *Supreme Governor of The Church of England*, si identifica con il sovrano temporale<sup>49</sup>, a cui vengono riconosciute le prerogative tradizionalmente riservate al Romano pontefice nella Chiesa cattolica, ivi compresa la facoltà di reprimere eresie e scomunicare<sup>50</sup>.

Lo scisma anglicano matura storicamente attraverso l’approvazione di una serie complessa di provvedimenti legislativi (*Reformation Parliament*)<sup>51</sup> adottati tra il 1531 e il 1539<sup>52</sup>. Tra questi si segnala l’*Act in Restraint of Appeals* del 5 aprile 1533, che precluse in maniera definitiva la possibilità per i tribunali ecclesiastici di investire la giurisdizione pontificia della soluzione di vicende soggette alla loro cognizione esclusiva, in particolare quelle che interessavano la Corona, anticipando così i termini della *Royal Supremacy*<sup>53</sup>.

---

<sup>48</sup> Cfr. C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2010, p. 66.

<sup>49</sup> Cfr. S. BORDONALI, *L’Intesa con la Chiesa d’Inghilterra e l’ordinamento italiano*, in *Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d’Inghilterra*, a cura di M. D’ARIENZO, M. FERRANTE, F. DI PRIMA, Quaderno monografico n. 4 di Supplemento al n. 2-2023 della Rivista *Diritto e Religioni*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 146-147.

<sup>50</sup> Cfr. G. PATRIARCHI, *La Riforma anglicana. Storia ed evoluzione della chiesa d’Inghilterra e della Comunione anglicana*, Claudiana, Torino, 2006, p. 13. Sul punto, C. CIANITTO, *L’assetto patrimoniale della Chiesa d’Inghilterra: un esempio paradigmatico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32 del 2014, p. 5, aggiunge: “Più che una sottomissione della Chiesa allo Stato, vi è una totale identificazione tra i due enti attraverso la persona del sovrano che è anche il capo della Chiesa: il sovrano personifica la Chiesa. Come capo della Chiesa, egli può nominare le alte gerarchie ecclesiastiche e mantenere il controllo sulla produzione legislativa della Chiesa pur non essendo un ministro di culto. Ha però l’obbligo di essere in comunione con la Chiesa d’Inghilterra e di giurare fedeltà all’anglicanesimo al momento del proprio insediamento, nonché la proibizione di sposare un fedele di religione cattolica, pena la perdita del diritto di successione”.

<sup>51</sup> Per l’elenco dettagliato di questi provvedimenti legislativi si veda R. GRANATA, *La mediazione anglicana tra fondamenti ecclesiologici e prassi applicativa*, in *Sapere Giuridico*, 2, 2024, p. 44, nota 13.

<sup>52</sup> Cfr. R. GRANATA, *Il ruolo della “codificazione canonica” nel sistema delle fonti del Diritto della Chiesa d’Inghilterra*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Roma 4-7 ottobre 2017, a cura di J. MIÑAMBRES, Edusc, Roma, 2019, p. 850.

<sup>53</sup> Cfr. G. DUNSTAN, *Common Law e Diritto Canonico*, in *L’anglicanesimo. Dalla Chiesa d’Inghilterra alla Comunione Anglicana*, cit., pp. 129-130. Sul concetto di *Royal Supremacy*



Enrico VIII prese a spunto la propria vicenda matrimoniale<sup>54</sup> per eliminare il residuo strumento di ingerenza pontificia nella vita civile inglese, elevando *pro tempore* il tribunale arcivescovile di Canterbury a suprema corte delle cause ecclesiastiche<sup>55</sup>, nel cui noverò rientrò anche la nullità del proprio matrimonio con Caterina d'Aragona<sup>56</sup>. La *Court of Arches*, infatti, venne in breve tempo sostituita dalla *Court of Delegates* che ha rappresentato il più alto tribunale d'appello ecclesiastico e civile del Regno d'Inghilterra tra il sedicesimo e il diciannovesimo secolo<sup>57</sup>.

---

si veda C. RUSSELL, *Whose Supremacy? King, Parliament and the Church 1530-1640*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 4/21 (1997), pp. 700-708, senza tralasciare la teorizzazione politica operata da Richard Hooker nel libro ottavo delle *Of the Laws of Ecclesiastical Polity*. A tal proposito si veda G. GUGLIERMETTO, *Il pensiero di Richard Hooker all'origine della teologia anglicana*, in *Protestantesimo*, 4/69 (2014), pp. 351-384, in particolare pp. 378-379.

<sup>54</sup> ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Causa Anglica. Il tribolato caso matrimoniale di Enrico VIII*, Città del Vaticano, 2009.

<sup>55</sup> Cfr. I. SUPERTI FURGA, *L'Europa di fronte all'Atto di Supremazia*, in *L'anglicanesimo. Dalla Chiesa d'Inghilterra alla Comunione Anglicana*, cit., p. 83.

<sup>56</sup> Infatti, "il 23 maggio (1533) il primate di Canterbury, Thomas Cranmer, emise la sentenza che dichiarava nullo il matrimonio tra Enrico VIII e la vedova del fratello, Caterina d'Aragona. Cinque giorni dopo proclamava valido quello tra il re e Anna Bolena, incoronata regina il primo giugno, mentre Caterina era chiusa in un castello ove morì tre anni dopo". Cfr. P. BAINI, *La Chiesa Anglicana. Le sue origini*, ESD, Bologna, 2006, p. 64.

<sup>57</sup> Cfr. R.H. HELMOHOLZ, *5 Judges and trials in the English ecclesiastical courts*, in *Judicial tribunals in England and Europe, 1200-1700: The trial in history, volume I*, a cura di M. MULHOLLAND, Manchester University Press, Manchester, 2018, p. 103. Lo scisma anglicano non incise esclusivamente sull'organizzazione dei tribunali ecclesiastici secondo quanto appena descritto ma coinvolse, anticipando la moderna secolarizzazione dei reati religiosi, anche il diritto sostantivo. Infatti, «dopo la rottura del legame tra la Chiesa inglese e Roma voluta da Enrico VIII, i reati di *common law* furono modificati per consentire che crimini prima di competenza ecclesiastica venissero giudicati dai tribunali secolari. Una legge del 1533 istituì il reato di sodomia, descritto come "il vizio detestabile e abominevole di *Buggery* commesso con l'umanità o con una bestia". Questo reato era punibile con la morte. Sebbene tale legge fu abrogata durante il regno di Maria I (per ridare alla Chiesa la sua giurisdizione), fu reintrodotta dal Parlamento nel 1563 sotto il regno di Elisabetta I. Il reato, così come era stato definito dalla legge, rimase in vigore in Inghilterra fino al 1861. L'ultima esecuzione registrata per "*buggery*" in Inghilterra avvenne nel 1836». Cfr. M. KIRBY, *The sodomy offence: England's least lovely criminal law export?*, in *Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity in The Commonwealth*, a cura di C. LENNOX, M. WAITES, University of London Press, London, 2013, p. 62 (tradotto dall'originale).



Nello specifico, la *Court of Delegates* aveva il compito di giudicare in appello le sentenze emesse dalle corti arcivescovili di Canterbury e York ma, a differenza di un tribunale permanente, rappresentava una corte *ad hoc* in cui i delegati, nominati dal *Lord Chancellor* caso per caso, erano solitamente tre giuristi di *common law* e tre di diritto civile. Questa combinazione di diverse tradizioni giuridiche, tuttavia, portò spesso a sentenze confuse e poco chiare, minando la credibilità del tribunale. A causa di tali inefficienze e della mancanza di uniformità nelle decisioni, la *Court of Delegates* fu abolita dal *Privy Council Appeals Act 1832*, formalmente definito nel *Judicial Committee Act 1833*<sup>58</sup>, e la sua giurisdizione devoluta al nuovo *Judicial Committee of the Privy Council*<sup>59</sup>, autentico tribunale statale.

#### 4 - La Disciplina del Clero anglicano nella *Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963*

A differenza dei suoi predecessori, Enrico VIII era riuscito a ottenere il controllo completo sulla giustizia ecclesiastica in Inghilterra, integrandola in modo organico nel sistema giudiziario dello Stato<sup>60</sup>. In questo modo, le questioni di diritto canonico venivano sovente affidate al giudizio delle corti laicali che, in un avvio di secolarizzazione, si lasciavano preferire a quelle religiose per la celerità e l'efficacia delle relative decisioni<sup>61</sup>. La mancanza di una netta linea di demarcazione tra le due giurisdizioni diede però vita a un astruso ginepraio che impose *ex utraque parte* la necessità di ammodernare la cennata struttura giudiziaria. In particolare, la riorganizzazione dei tribunali ecclesiastici e la semplificazione del relativo apparato normativo e procedurale trovò realizzazione nella seconda metà del diciannovesimo secolo<sup>62</sup> grazie al

---

<sup>58</sup> Cfr. *Judicial Committee Act 1833* (<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Will4/3-4/41>).

<sup>59</sup> G.I.O. DUNCAN, *The High Court of Delegates*, Cambridge University Press, Cambridge, 1971.

<sup>60</sup> Infatti, secondo G. MOORE, T. BRIDEN, *English Canon Law*, Oxford University Press, Oxford, 1985, p. 130, "the Church's courts are courts of the State and the State's courts are courts of the Church".

<sup>61</sup> Cfr. S. FERRARI, voce *Diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, UTET, Torino, 1990, vol. VI, p. 186.

<sup>62</sup> La modernizzazione sistematica della giustizia statale risale invece ai *Judicature Acts* del 1873 e 1874, e all'*Appellate Judicature Act 1876*. Cfr. A. TORRE, *Regno Unito*, il Mulino, Bologna, 2005, p. 114.



contributo dell'*Archbishops' Commission on Ecclesiastical Courts*<sup>63</sup>, una commissione istituita nel 1954 dagli allora arcivescovi di Canterbury e York, Geoffrey Fisher e Cyril Garbett, le cui raccomandazioni portarono la *National Assembly* (dal 1969 *General Synod of the Church of England*) ad approvare la *Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963*<sup>64</sup>, che ha sostanzialmente circoscritto i giudizi dei tribunali della *Church of England* alla disciplina del clero anglicano. In via residuale, la competenza dei tribunali ecclesiastici (*Faculty Jurisdiction*) si estende anche al rilascio delle *faculties*, vale a dire le autorizzazioni necessarie per la modifica di edifici di culto e *res sacrae*<sup>65</sup>.

Secondo la citata normativa per avviare un procedimento contro un chierico è innanzitutto necessario che la relativa denuncia provenga da almeno sei persone iscritte nell'*electoral roll*, vale a dire il registro degli elettori della Chiesa d'Inghilterra a livello parrocchiale. Solo in questo caso, infatti, il vescovo sarà investito della questione che, sentiti privatamente l'accusato e l'accusatore, potrà essere archiviata (*dismissal*) qualora l'accusa risulti infondata o sostenuta da prove insufficienti, ovvero affidata a un *examiner* per un'indagine più approfondita (*referral for further inquiry*) nell'ipotesi in cui la denuncia sia considerata fondata<sup>66</sup>. In questi casi, per le fattispecie di minore gravità, il vescovo avrà la facoltà di optare per una soluzione extragiudiziale (*informal resolution*), rappresentata da un accordo tra le parti o dall'imposizione di un'ammonizione, senza l'avvio di un processo formale, mentre nel caso di reati più gravi la vicenda potrà essere deferita alla giurisdizione ecclesiastica distinta da una duplice gerarchia di corti e tribunali, destinati a conoscere fattispecie non sovrapponibili, e quindi una duplice categoria di reati, comunemente definiti ordinari e riservati<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> CHURCH OF ENGLAND. ARCHBISHOPS' COMMISSION ON ECCLESIASTICAL COURTS, *The Ecclesiastical Courts: Principles of Reconstruction, Being the Report of the Commission on Ecclesiastical Courts, Set Up by the Archbishops of Canterbury and York in 1951 at the Request of the Convocations*, S.P.C.K., London, 1954.

<sup>64</sup> Cfr. *Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963* (<https://www.legislation.gov.uk/ukcm/1963/1>).

<sup>65</sup> Cfr. N. DOE, *The legal framework of the Church of England. A Critical Study in a Comparative Context*, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 142 ss.

<sup>66</sup> Cfr. R.H. HELMHOLZ, *Discipline of The Clergy: Medieval and Modern*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 6/189 (2002), p. 197.

<sup>67</sup> Cfr. R. GRANATA, *Trials and ecclesiastical courts in the Anglican canon law, in Alternative dispute resolutions. A multidisciplinary approach*, *Studia Selecta* 4, a cura di L. DIMARTINO, R. GRANATA, Turisa editrice, Acerra, 2022, p. 33.



Nello specifico, i reati ordinari o di condotta, riguardano la violazione di una legge ecclesiastica (*offense against the laws ecclesiastical*) e i casi di comportamento non conveniente (*unbecoming conduct*) o di persistente inosservanza dei doveri ecclesiastici o religiosi (*serious persistent, or continuous neglect of duty*)<sup>68</sup>, il cui giudizio è affidato, in prima istanza, alla *Concistory Court*, formata da un giudice e quattro giurati, due ecclesiastici e due laici, estratti a sorte da un elenco di dodici candidati designati dal Sinodo diocesano, abilitata a comminare la sanzione della censura per la punizione del reo<sup>69</sup>. Contro tale pronunciamento è possibile interporre appello alla *Court of Arches* o alla *Chancery Court*, e avverso le loro decisioni, in ultima istanza, ricorrere al già citato *Judicial Committee of the Privy Council*<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Si tratta, nell'elencazione di N. DOE, *Canon Law in the Anglican Communion. A Worldwide Perspective*, Clarendon Press, Oxford, 1998, pp. 83-85, delle seguenti *ecclesiastical offences*: "First: conviction for a criminal offence under the secular law of the state in which the Church exists. [...] Second: immorality. [...] Third: holding and teaching publicly doctrines and opinions contrary to the doctrine of the church. [...] Fourth: violation of the law of the church, as found in national, provincial or diocesan legislation, or of ordination vows. 5. [...] Fifth: neglect of duty. [...] Sixth: conduct unbecoming a minister in Holy Orders, sometimes adding that the conduct must be such as to give cause for scandal or offence to the church or discredit upon it. [...] Seventh: disobedience of any lawful command of the ordinary".

<sup>69</sup> Sul punto, precisa N. DOE, *Christian Law. Contemporary Principles*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 184, "Customary censures include deposition, deprivation, suspension, inhibition, admonition and rebuke". Tuttavia, secondo la *Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963* (e la successiva *Clergy Discipline Measure 2003*), alcune di queste sanzioni "non hanno effetto su un arcivescovo, un vescovo o su qualsiasi persona che ricopra un incarico la cui nomina spetta al Sovrano (purché non sia un beneficio parrocchiale), a meno che e fino a quando il Sovrano stesso non confermi la sanzione tramite un *Order in Council* (decreto reale). Inoltre, alcune sanzioni imposte a un membro del clero in base alle stesse leggi cessano di avere effetto se egli o ella riceve un pardon completo (*free pardon*) dalla Corona". Cfr. R. DEWHURST, *The King and the Law of the Church of England*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 25/2 (2023), p. 146 (tradotto dall'originale).

<sup>70</sup> Cfr. C. CIANITTO, *Il diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, a cura di S. FERRARI, A. NERI, FTL-Eupress, Lugano, 2007, p. 152. Nel progetto di riforma del Codice dei canoni anglicani del 1603, affidato nel 1939 dagli allora arcivescovi di *Canterbury* e di *York* a una commissione all'uopo nominata, veniva prevista la sostituzione del *Judicial Committee of the Privy Council* con una Suprema corte ecclesiastica (*Final Court*) nel tentativo di assicurare alla Chiesa d'Inghilterra una notevole misura di autogoverno. Tuttavia, il fallimento dell'opera rinnovatrice, ridottasi a mero aggiornamento, ha impedito la formazione nei tribunali della Chiesa di una *Common Law* ecclesiastica. Cfr. T.M. DUFFY, *The juridical position of the Church of England*



I reati riservati consistono, invece, nella violazione *ex parte clericorum* di leggi ecclesiastiche che riguardano la dottrina, il rituale o il cerimoniale (*involving matters of doctrine, ritual or ceremonial*). In questo caso, per evitare qualunque interferenza temporale, il legislatore ecclesiastico ha affidato la cognizione delle citate condotte esclusivamente a tribunali confessionali, devolvendo il primo grado di giudizio alla *Court of Ecclesiastical Causes Reserved*, composta da tre vescovi e due magistrati di fede anglicana e di nomina regia, e il riesame alla *Commission of Review*, costituita da due vescovi e tre magistrati fedeli alla Chiesa d'Inghilterra, tutti designati dal sovrano<sup>71</sup>.

## 5 - La Disciplina del Clero anglicano nella *Clergy Discipline Measure 2003*

Il più grande merito del sistema disciplinare appena delineato risiede nel proprio carattere garantista, poiché con esso vengono riconosciute al chierico accusato una serie di salvaguardie tipiche dei procedimenti giudiziari formali. Le sue numerose criticità, tra cui i costi proibitivi, la lunghezza e la complessità dei procedimenti, in uno con la loro natura intrinsecamente conflittuale, ne hanno però scoraggiato l'utilizzo, rendendone inevitabile la sostituzione con la *Clergy Discipline Measure 2003*<sup>72</sup>, che ha fatto salvi i casi di *involving matters of doctrine, ritual or ceremonial*, ancora posti sotto l'egida della previgente disciplina (Sezione 7)<sup>73</sup>.

La novella legislativa, applicata indistintamente a tutto il clero anglicano, ha spostato l'attenzione della materia disciplinare dal concetto generico di 'reato del clero' a quello specifico di 'cattiva condotta' (*misconduct*), che include la violazione della legge ecclesiastica, la negligenza o l'inefficienza nell'espletamento dei doveri d'ufficio, e il comportamento ritenuto sconveniente per un membro del clero (Sezione

---

*and the proposals to revise its canon law*, in *Il dir. eccl.*, 3 (1950), p. 623.

<sup>71</sup> Cfr. R. GRANATA, *La risoluzione dei «conflitti ecclesiali» nel Diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *Capys*, 1-2 (2017), p. 54.

<sup>72</sup> *Working Party on Clergy Discipline and Ecclesiastical Courts: A Submission to the General Synod Working Party on Clergy Discipline and the Ecclesiastical Courts*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 4/18 (1996), pp. 511-512.

<sup>73</sup> E. KIRK, *Controlling the clergy of the Church of England*, in *Nottingham Law Journal*, 13/2 (2004), p. 34.



8)<sup>74</sup>. Tali fattispecie, formalizzate in una denuncia indirizzata al vescovo (o all'arcivescovo in caso di denuncia contro un vescovo), saranno innanzitutto esaminate dal cancelliere diocesano chiamato a esporre le ragioni poste a sostegno dell'archiviazione dell'indagine o della sua prosecuzione in un'apposita relazione scritta da consegnare nelle mani del *diocesan bishop* (Sezione 10-11)<sup>75</sup>.

Per cui, esclusivamente in questa ipotesi, la normativa riconosce al presule *medio tempore* interessato dalla vicenda un ventaglio di opzioni rappresentate dalla possibilità di non intraprendere ulteriori azioni, di proporre un differimento condizionato (*conditional deferral*) che sospende l'azione per un massimo di cinque anni con il consenso del chierico, di avviare una conciliazione per risolvere la questione in modo informale, di imporre una sanzione se il chierico ammette la cattiva condotta, e infine, se il caso non si risolve in uno dei modi precedentemente menzionati, di ordinare un'indagine formale che verrà affidata alla giurisdizione ecclesiastica (Sezione 12-16)<sup>76</sup>.

La responsabilità di questi giudizi è ripartita tra due organismi collegiali a composizione mista: i *Disciplinary Tribunals*, competenti per presbiteri e diaconi, e la *Vicar-General's court*, che si occupa di vescovi e arcivescovi (Sezione 21-23). In entrambe le ipotesi, esaurita la relativa istruttoria e constatata la condotta illecita, sarà possibile imporre al convenuto vari tipi di sanzioni, tra cui la censura, la sospensione, la proibizione (temporanea o a vita) e la rimozione dall'ufficio (Sezione 24). La decisione risulta in ogni modo impugnabile dal chierico condannato o dal *Designated Officer*, l'ufficiale che ha presentato l'accusa, rispettivamente innanzi alla *Arches Court of Canterbury* o alla *Chancery Court of York* a seconda della provincia ecclesiastica in cui il procedimento di prime cure è stato celebrato (Sezione 20)<sup>77</sup>.

Nello stesso tempo, la *Clergy Discipline Measure 2003* ha introdotto una sorta di procedimento disciplinare accelerato, attribuendo rilevanza sanzionatoria diretta alle condanne penali definitive riportate dai

---

<sup>74</sup> R. BURSELL, *Turbulent Priests: Clerical Misconduct Under the Clergy Discipline Measure 2003*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 9/3 (2007), pp. 250-263.

<sup>75</sup> A. ILES, *The Clergy Discipline Measure 2003: A Canter Through its Provisions and Procedures*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 9/1 (2007), pp. 10-23.

<sup>76</sup> M. HILL, *Mediation: An Untapped Resource for the Church of England?*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 13/1 (2011), pp. 60-62.

<sup>77</sup> M. HILL, *Ecclesiastical Law*, 4<sup>a</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 157-201.



membri del clero anglicano in un tribunale civile. In virtù di tale disposizione, infatti, il vescovo della diocesi competente potrà infliggere al soggetto interessato la sanzione della rimozione dall'ufficio (*removal from office*) o il divieto (a vita o temporaneo) di esercitare il ministero (*prohibition*) senza ulteriori procedimenti, essendo la condanna del chierico in ambito secolare la prova inconfutabile della sua cattiva condotta (*misconduct*) (Sezione 30-34)<sup>78</sup>.

## 6 - La secolarizzazione delle *religious offences*: considerazioni conclusive

La descritta relazione giudiziaria testimonia l'esistenza oltre Manica di un inequivocabile processo di secolarizzazione della materia confessionale che ha portato, ad esempio, il reato di *blasphemy*<sup>79</sup>, originariamente posto a tutela della dottrina della Chiesa anglicana e poi dei sentimenti religiosi dei *citizens*<sup>80</sup>, a essere giudicata dalle corti di *common law*<sup>81</sup>. In realtà, il richiamato accertamento semplificato potrebbe costituire, a mio parere, il veicolo per la prossima devoluzione del diritto

---

<sup>78</sup> A. ILES, *The Clergy Discipline Measure 2003: A Progress Report*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 16/1 (2014), pp. 3-17. Analogo valore probatorio assume il decreto di divorzio o l'ordine di separazione giudiziale pronunciati a carico di un membro del clero anglicano per adulterio o abbandono della comparsa, così come l'inserimento dell'accusato in una *barred list* (Sezione 30).

<sup>79</sup> Per una disamina storica delle *religious offences* nel Regno Unito, con particolare riferimento al delitto di *blasphemy*, si veda A. GIANFREDA, *Il processo di laicizzazione delle religious offenses in Inghilterra e Galles: tra prospettiva storica e comparazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2012, pp. 1-62.

<sup>80</sup> Cfr. M. MANETTI, *Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose. Introduzione ad un'analisi comparata*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1 (2008), p. 56. Del medesimo avviso, J.P. WILLAIME, *La laicità in Europa*, in *Il Mulino, Rivista trimestrale di cultura e di politica*, 5/2009, p. 770, secondo cui "in Gran Bretagna ci si preoccupa più della protezione della libertà religiosa che della protezione dalla religione".

<sup>81</sup> Infatti, ricorda A. GIANFREDA, *La duplice appartenenza della «blasphemy» tra «common law» e «domestic law» della «Church of England»*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1 (2008), p. 208, «il meccanismo "di rinvio" dell'ordinamento canonico alla giurisprudenza "secolare" è ancora più evidente in tema di *blasphemy*. Se, infatti, per le altre fattispecie, i tribunali ecclesiastici post-riforma avevano mantenuto - almeno in primo grado - la loro competenza giurisdizionale, demandando ai tribunali secolari le sole decisioni in appello, con riferimento alla *blasphemy* le corti della *Church of England* sono del tutto prive di potere ed è la *common law* ad occuparsi della punizione di tale fattispecie».



penale anglicano' alla giurisdizione statale, restringendo ulteriormente l'operatività di quella ecclesiastica come avvenuto nel recente passato. A riprova di ciò, infatti, il Parlamento britannico, con l'approvazione del *Matrimonial Causes Act 1857*<sup>82</sup>, ha affidato in maniera definitiva alla *Court for Divorce and Matrimonial Causes* la "competenza sulle vicende successive al matrimonio (nullità, separazione, divorzio)"<sup>83</sup>, tradizionalmente riservata al diritto canonico fin dalla *Conqueror's Ordinance* del 1072<sup>84</sup>.

Questa scelta, comportando il superamento dei valori, dei principi e dei fini del matrimonio anglicano<sup>85</sup>, ha favorito senza dubbio il processo di laicizzazione della materia<sup>86</sup> portando il Regno Unito a disciplinare dapprima le unioni civili con il *Civil Partnership Act 2004*, e quindi i matrimoni delle coppie *same-sex* approvando il *Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013*<sup>87</sup>. In tale provvedimento è tuttavia contemplata la possibilità per la Chiesa d'Inghilterra e la Chiesa del Galles di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, salvo la modifica del diritto canonico e civile, a garanzia della loro libertà religiosa (*The Quadruple Lock*)<sup>88</sup>.

Nel cennato quadro evolutivo si colloca anche il recente processo di riforma della disciplina del clero anglicano, culminato

---

<sup>82</sup> Il testo della misura è consultabile su: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/20-21/85/enacted>.

<sup>83</sup> Cfr. G. LONG, *Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti*, il Mulino, Bologna, 2008, p.136.

<sup>84</sup> Cfr. R. GRANATA, *Il sistema di giustizia informale anglicano tra fondamenti canonistici e ultrattività secolare*, in *Cammino Diritto*, Rivista telematica (<https://rivista.camminodiritto.it>), 6 settembre 2022, p. 9.

<sup>85</sup> A. ZANOTTI, *La secolarizzazione dei diritti a base religiosa: il paradigma del matrimonio*, in *Lo Stato secolarizzato nell'età post-secolare*, a cura di G.E. RUSCONI, il Mulino, Bologna, 2008, p. 205.

<sup>86</sup> La laicizzazione, aspetto politico della secolarizzazione, può essere definita "come lo sviluppo di una società nella quale il principale rapporto di fedeltà politico-sociale viene riconosciuto a governi laici, le decisioni ultime riguardanti obiettivi sociali sono assunte da questi medesimi governi, e la Chiesa è semplicemente una istituzione privata sprovvista di poteri e compiti pubblici". Cfr. J.R. STRAYER, *La laicizzazione della società in Francia e in Inghilterra nel XIII secolo*, in *Storia Amministrazione Costituzione*, Annale ISAP, 17 (2009), Fascicolo Speciale, supplemento 2009, il Mulino, Bologna, traduzione italiana di R. Giurato, p. 8.

<sup>87</sup> Cfr. F. DI PRIMA, *Matrimonio e Chiesa d'Inghilterra oggi*, in *Jus-online*, 2 (2015), p. 4.

<sup>88</sup> Cfr. C. HARRIS, *Same-Sex Marriage and the Church of England*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, Fascicolo speciale, dicembre 2015, pp. 67-86.



nell'approvazione da parte del *General Synod* della *Clergy Conduct Measure 2025*, destinata a sostituire la *Clergy Discipline Measure 2003*, ritenuta ormai inadeguata a garantire un sistema disciplinare efficace e tempestivo. La nuova normativa introduce infatti un modello procedurale più articolato, distinguendo tra *grievances*, *misconduct* e *serious misconduct*, così da consentire una gestione differenziata delle denunce e una risposta disciplinare più rapida e proporzionata alla gravità delle condotte contestate, sino alla possibilità di adottare sanzioni particolarmente incisive come la *deposition from Holy Orders*.

L'elaborazione della riforma si colloca anche nel contesto delle crescenti preoccupazioni emerse negli ultimi anni in relazione alla gestione dei casi di abuso all'interno della Chiesa d'Inghilterra. Le indagini indipendenti e le pressioni provenienti dalle autorità pubbliche hanno infatti sollecitato un rafforzamento delle politiche di *safeguarding* e una maggiore efficacia dei procedimenti disciplinari nei confronti dei membri del clero responsabili di gravi condotte. In tale prospettiva, la riforma del 2025 sembra confermare una tendenza ormai consolidata, nella quale la giurisdizione ecclesiastica anglicana appare progressivamente influenzata e, in certa misura, eterodiretta dalle esigenze di tutela affermate dall'ordinamento statale.

La riforma disciplinare del 2025 non rappresenta quindi soltanto un aggiornamento tecnico della normativa ecclesiastica, ma costituisce piuttosto un ulteriore passaggio nel processo di ridefinizione dei rapporti tra giurisdizione confessionale e ordinamento statale nel sistema inglese. La progressiva integrazione di modelli procedurali e di garanzie proprie del diritto pubblico suggerisce infatti che la disciplina del clero anglicano stia evolvendo verso una forma di responsabilità sempre più assimilabile ai paradigmi del diritto comune, confermando così la tendenza alla progressiva secolarizzazione delle *religious offences* e alla riduzione dell'autonomia della giurisdizione ecclesiastica.

In ultima analisi, la traiettoria della disciplina del clero anglicano non interpella soltanto la storia giuridica inglese, ma sollecita una riflessione più ampia sul destino delle giurisdizioni confessionali in un'epoca segnata dal pluralismo, dalla secolarizzazione e dalla tendenza degli ordinamenti statali ad assorbire ogni forma di *ius ecclesiae* nel diritto comune.



Raffaele Granata

<https://orcid.org/0009-0007-0242-4199>



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)